

NUOVO TRIENNIO ECM 2017-2019



LA CERTIFICAZIONE ECM VALORIZZA E TUTELA LA TUA PROFESSIONE

La **CERTIFICAZIONE ECM** è l'atto conclusivo dello specifico percorso che qualifica il Professionista come soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC).

La certificazione ECM viene rilasciata esclusivamente su richiesta del professionista da:

- **proprio Ordine, Collegio o Associazione facente parte del Consorzio Co.Ge.A.P.S.**
- **CNFC qualora non iscritto a un'Associazione.**

Al professionista che non ha assolto l'obbligo formativo triennale viene rilasciata l'attestazione che indica il suo non soddisfacimento del fabbisogno formativo.

Riduzioni/bonus per chi si aggiorna e proroga per mettersi in regola con l'obbligo formativo del triennio 2014-2016.

La CNFC ha deliberato di consentire ai professionisti di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo.

L'aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero professionale.

La certificazione ECM quindi diventa un valore e una tutela per il professionista ed è oramai requisito per:

- valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
- valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
- partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
- iscrizione Albo dei Medici Competenti
- impiego nel privato accreditato
- impiego in alcuni Enti Pubblici
- agevolazioni sui premi assicurativi
- strumento di difesa nei casi di dispute legali

Per verificare i crediti acquisiti nei precedenti trienni è necessario accedere, previa registrazione, all'anagrafe crediti ECM sul sito di Co.Ge.A.P.S. Dopo l'accesso si visualizzano nella propria pagina tutti i crediti trasmessi dai Provider dopo la chiusura degli eventi a partire dal 2011, anno di attivazione della banca dati.



<http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot>

Il valore dell'Educazione Continua in Medicina (ECM)

Le informazioni di seguito riportate sono estratte dalla normativa ECM vigente e dalle relazioni dei rappresentanti di Go.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni) e Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali) del convegno "le professioni sanitarie e il sistema ECM tra presente e futuro" tenutosi a Roma il 23 novembre 2016

Premessa

L' educazione continua in medicina è stata introdotta nel 2002 con lo scopo di diventare lo strumento per far evolvere le conoscenze e le competenze professionali e quindi non ha come finalità l'accumulo di crediti.

Il compito di ogni professionista sanitario è quello di mettere "Il Paziente al centro" delle sue prestazioni che si traduce in:

- Efficacia delle cure
- Qualità e Sicurezza
- Sostenibilità economica
- Soddisfazione del paziente e della famiglia

Perché è obbligatoria la formazione continua quantificata attraverso l'acquisizione dei crediti

La partecipazione al programma nazionale ECM da parte dell'operatore sanitario che opera nella sanità pubblica o privata in rapporto di dipendente o di libero professionista, è obbligatoria secondo le modalità stabilite dalla Commissione Nazionale ECM ed è parte integrante sia dei codici deontologici delle diverse Professioni sia della normativa vigente.

LA CERTIFICAZIONE ECM PER VALORIZZARE E TUTELARE LA PROFESSIONE

La certificazione intesa come soddisfacimento fabbisogno formativo triennale è un atto giuridico rilasciato in forma scritta da un soggetto investito di specifiche funzioni.

Si tratta quindi dell'atto conclusivo di uno specifico percorso che qualifica il Professionista come soggetto che ha svolto la formazione in modo conforme e nel rispetto delle indicazioni della CNFC (Commissione Nazionale Formazione Continua).

La certificazione della formazione ECM, introdotta per la prima volta per il triennio 2011/2013, viene rilasciata dall'Ordine territoriale esclusivamente su richiesta dei propri iscritti che siano in regola con l'obbligo formativo individuale nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione ECM.

Tutti i crediti acquisiti concorrono alla soddisfazione dell'obbligo formativo triennale. La certificazione ECM viene rilasciata su richiesta del professionista da:

- proprio Ordine, Collegio o Associazione facente parte del Consorzio Co.Ge.A.P.S.
- CNFC qualora non iscritto a un Associazione (o iscritto ad Associazione non facente parte del Consorzio). Sono in via di definizione le modalità con cui sarà rilasciata la certificazione da parte della CNFC.

Il professionista può chiedere di integrare la formazione ECM eseguita all'Ordine o al Co.Ge.A.P.S., ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale, in caso di:

- Crediti mancanti (2008/2013) (attualmente è possibile procedere alla registrazione manuale di partecipazioni mancanti concluse nel triennio precedente a causa di problematiche tecniche relative alla mancata/erronea comunicazione dei Provider /Enti accreditanti)
- inserimento esenzioni ed esoneri (a partire dal 2011)
- inserimento crediti individuali (dal 2008, autoformazione dal 2011)

Nel caso in cui sia l'Ordine ad eseguire l'integrazione, lo stesso Ordine accede al profilo del professionista e inserisce le richieste avanzate da quest'ultimo.

Le richieste risultano validate in automatico e compaiono nelle Partecipazioni ECM del professionista.

L'Ordine, verificata la posizione del professionista, può rilasciare la certificazione una volta concluso il triennio formativo.

Al professionista che non ha assolto l'obbligo formativo triennale viene rilasciata l'ATTESTAZIONE che indica il non soddisfacente fabbisogno formativo.

Certificazione con 0 crediti

Professionista iscritto Albo o abilitato alla professione nell'ultimo anno del triennio o per inserimento di esoneri e/o esenzione

Certificazione per Medico Competente

Il medico, oltre a ricevere la certificazione standard ECM valida per tutti i medici se nel triennio consegue l'obbligo formativo individuale, riceve anche la Certificazione come MC se:

A) soddisfa l'obbligo formativo individuale ECM del triennio

B) acquisisce almeno il 70% dell'obbligo formativo individuale triennale in medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Allo stato attuale non sono definite sanzioni da parte degli Ordini/Collegi ma la Certificazione ECM è ormai requisito per:

- valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
- valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
- partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
- iscrizione Albo dei Medici Competenti
- impiego nel privato accreditato
- impiego in alcuni Enti Pubblici
- agevolazioni sui premi assicurativi
- strumento di difesa nei casi di dispute legali

La certificazione ECM del triennio 2014-2016

L'obbligo formativo triennale è di 150 crediti.

La CNFC ha stabilito per il triennio 2014-2016 una serie di riduzioni per chi aveva già acquisito crediti nel precedente triennio nella misura indicata nella tabella seguente.

I premi per i professionisti che si aggiornano

Crediti acquisiti triennio 2011-2013	Riduzione	Obbligo formativo triennio 2014-2016 N. crediti ECM
da 101 a 150	45	105
Da 51 a 100	30	120
Da 30 a 50	15	135

La certificazione ECM del triennio 2017-2019

L'obbligo formativo triennale è di 150 crediti.

La CNFC vuole continuare a riconoscere ai professionisti che assolvono l'obbligo di aggiornamento continuo alcune riduzioni/bonus anche per il triennio 2017-2019 riportate nella tabella seguente.

Crediti acquisiti triennio 2014-2016	Riduzione	Obbligo formativo triennio 2017-2019 N. crediti ECM
da 121 a 150	30	120
da 80 a 120	15	135
Riduzione di 15 crediti ai professionisti che nel 2014/2016 hanno compilato e soddisfatto il dossier formativo individuale.		

La formazione non svolta secondo le regole della CNFC, non contribuisce al soddisfacimento dell'obbligo formativo.

Completamento dell'obbligo formativo del triennio 2014-2016

La Commissione nazionale per la formazione continua, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del 50% del proprio obbligo formativo (fino ad massimo di 75 crediti), al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.

Sarà cura del professionista comunicare all'ente accreditante Agenas o Co.Ge.A.P.S. oppure al proprio Ordine/Collegio la volontà di spostare i crediti acquisiti nel 2017 verso il triennio precedente.

I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell'obbligo formativo relativo al triennio 2017-2019.

BANCA DATI E VERIFICA DEI CREDITI ACQUISITI



Per verificare i crediti acquisiti nei precedenti trienni è necessario accedere, previa registrazione, all'anagrafe crediti ECM sul sito di Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie) http://wp.cogeaps.it/?page_id=20

Dopo l'accesso alla banca dati Co.Ge.A.P.S. ogni professionista visualizza nella propria pagina tutti i crediti acquisiti a partire dal 2011, anno di attivazione della banca dati.

I crediti trasmessi dai Provider a chiusura degli eventi vengono registrati automaticamente nell'anagrafica del professionista.

Di seguito il facsimile delle schede di registrazione dei crediti acquistati da ogni professionista raggruppati per triennio.

I Co.Ge.A.P.S. è "l'organismo nazionale deputato alla gestione delle anagrafiche nazionali e territoriali, dei crediti ECM attribuiti ai professionisti che fanno capo agli Ordini, Collegi nonché le rispettive Federazioni nazionali e Associazioni professionali, consentendo a questi le relative funzioni di certificazione delle attività formative svolte" (accordo Stato Regioni del 5 Novembre 2009).

Triennio 2014 - 2016			
Riepilogo			
	Esonerato		Crediti acquisiti
Anno 2016	No		0.0
Anno 2015	No		0.0
Anno 2014	No		0.0
Totale crediti triennio 2014 - 2016			0.0
Obbligo formativo triennio al netto di esoneri esenzioni			150.0
Totale riduzione crediti per esoneri esenzioni			0.0
Obbligo formativo triennio			150.0

Nessuna partecipazione per il professionista per il triennio 2014 - 2016

Triennio 2017 - 2019			
Riepilogo			
	Esonerato		Crediti acquisiti
Anno 2019	No		0.0
Anno 2018	No		0.0
Anno 2017	No		0.0
Totale crediti triennio 2017 - 2019			0.0
Obbligo formativo triennio al netto di esoneri esenzioni			150.0
Totale riduzione crediti per esoneri esenzioni			0.0
Obbligo formativo triennio			150.0

Nessuna partecipazione per il professionista per il triennio 2017 - 2019

Nessun esonero o esenzione per il professionista per il triennio 2017 - 2019

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NON SOLO OBBLIGO DEONTOLOGICO

L'aggiornamento continuo, sancito da diverse leggi, decreti e codici deontologici, è obbligatorio per

tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica o privata in regime dipendente o libero professionale.

Ad oggi non ci sono sanzioni dirette e l'orientamento sia della CNFC sia dei rappresentanti delle professioni sanitarie è quello di definire criteri di valorizzazione della formazione assoluta e non "punizioni"

La certificazione ECM quindi diventa un valore e una tutela per il professionista ed è oramai requisito ad oggi per:

- valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale)
- valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto)
- partecipazione alle selezioni per Direzione di Struttura Complessa
- iscrizione Albo dei Medici Competenti
- impiego nel privato accreditato
- impiego in alcuni Enti Pubblici
- agevolazioni sui premi assicurativi
- strumento di difesa nei casi di dispute legali

Alcuni esempi di "sanzioni" dirette o indirette.

La prima sanzione diretta ha visto coinvolti i Medici Competenti

Nel 2015 ,dopo le verifiche della formazione continua obbligatoria per i medici competenti, è stata disposta d'ufficio la cancellazione dall' Albo nazionale speciale dei medici competenti di oltre 3500 medici non in regola con il conseguimento dei crediti formativi.

Certificazioni della qualità

Sempre più frequentemente le aziende sanitarie, sia pubbliche che private (Case di Cura, Laboratori, Poliambulatori, etc.) nell'ambito delle verifiche ed ispezioni per la certificazione della Qualità, devono documentare l'ottemperanza all'obbligo ECM da parte del proprio personale. Le rilevazioni di "non conformità" di un certo rilievo può pregiudicare l'esito della certificazione e mettere altresì a repentaglio gli accreditamenti e/o le convenzioni dell'azienda a livello regionale o di Asl.

Premi assicurativi strutture pubbliche e privata

Le strutture che non sono in grado di certificare l'aggiornamento professionale del proprio personale possono attendersi una forte penalizzazione nella determinazione del premio annuale di assicurazione. La medesima situazione vale ovviamente per gli accreditamenti, convenzioni e premi assicurativi pagati dei liberi professionisti.

Cause legali

La mancanza di aggiornamento professionale può diventare più serio nell'eventualità che si verificano degli eventi avversi nel corso dell'attività professionale. Il giudice, chiamato a valutare, sia in sede civile sia in sede penale se nel comportamento del professionista possono ravvisarsi profili di imprudenza, imperizia o negligenza, non essendo egli stesso un esperto della materia, sarà portato a basare il suo giudizio sulla presenza di elementi oggettivi. In questi casi l'impossibilità del professionista a documentare il pieno adempimento dell'obbligo di aggiornamento può pesare in maniera determinante sull'esito del giudizio.

Molto verosimilmente le società Assicuratrici potranno contestare l'illecito disciplinare per giustificare il rifiuto di risarcire il danno.

L'Ordine dei Medici di Firenze cita sull'Obbligatorietà dell'ECM quanto segue:

(<http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/faq/256-ecm-alcune-cose-importanti-da-sapere>)

"... un medico che non fosse in regola con i crediti ECM avrebbe grosse difficoltà a lavorare, sia come dipendente che come libero professionista, presso strutture sanitarie private o per il volontariato sociale perché sempre più spesso tali strutture richiedono al medico di dimostrare la propria regolarità ECM. Oppure, recentemente, alcuni Enti Pubblici come l'INAIL, prima di conferire un incarico libero professionale ad un medico, pretendono che costui dimostri la propria regolarità ECM, altrimenti si perde il diritto all'incarico.

Infine non bisogna sottovalutare nemmeno il versante legale e assicurativo.

Nel caso in cui un medico cagioni un danno ad un paziente e sia chiamato a risarcirlo, l'eventuale irregolarità ECM potrebbe "pesare" in termini di quantificazione della colpa professionale, col rischio che l'assicurazione si "chiami fuori" proprio per questo motivo. In conclusione, al di là dell'esistenza o meno di specifiche sanzioni, ogni medico e odontoiatra dovrebbe mantenersi in regola con l'obbligo ECM, sia per non perdere occasioni di lavoro, sia per non subire contestazioni di tipo legale o assicurativo."

La proposta del Ministro Lorenzin

Nel giugno 2016 il ministro della Salute Lorenzin nel corso di una conferenza pubblica, ha annunciato un'indagine su chi omette di seguire i corsi ECM.

Nella stessa sede è stata propugnata la proposta di obbligare i medici ad esporre nel proprio ambulatorio, studio, etc. la certificazione di avvenuto aggiornamento ECM.

OBBLIGO FORMATIVO TRIENNIO 2017-2019

L'obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione continua in materia di esoneri, esenzioni e di eventuali altre riduzioni quali: premi per acquisizione crediti nel triennio 2014-2016; bonus dossier formativo anni precedenti o triennio 2017- 2019

Le "nuove regole" del triennio 2017-2019


Introduzione di alcuni vincoli validi per tutti i professionisti sanitari che operano nella sanità pubblica e privata in rapporto dipendente o libero professionale.

La CNFC ha introdotto regole più flessibili valide per tutti i professionisti sanitari (Delibera CNFC 7 luglio 2016):

- Il professionista sanitario, tramite formazione erogata da provider accreditati, deve acquisire in qualità di discente almeno il 40% (60 crediti ECM) del proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e da altre riduzioni.
- Vengono aboliti i limiti quantitativi minimi e massimi dei crediti acquisibili in un anno
- Viene esteso a tutti i professionisti la possibilità di acquisire crediti ECM attraverso l'autoformazione, non devono però superare il 10% del fabbisogno formativo triennale (massimo 15 crediti per triennio).
- La formazione reclutata è riconosciuta per il massimo di 1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale (massimo 50 crediti ECM per triennio)
- Vengono stabiliti limiti all'acquisizione di crediti ECM tramite la formazione individuale acquisiti da: tutoraggio, crediti esteri, pubblicazioni, sperimentazioni.

Cosa comportano le "nuove regole"?

 A) Una maggiore semplificazione per il Professionista: meno regole ma più chiare.

 B) Una base di Formazione accreditata che garantisce la Qualità del percorso formativo triennale, pur lasciando libertà al Professionista di completare l'obbligo formativo con attività complementari.

Cosa si intende per crediti individuali ECM?

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione a eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello Nazionale o Regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale.

Le tipologie di crediti individuali sono:

- autoformazione
- crediti esteri
- pubblicazioni scientifiche
- sperimentazioni cliniche
- tutoraggio

Tipologie d'attività e vincoli all'acquisizione di crediti individuali ECM

I crediti da formazione all'estero, autoformazione, pubblicazioni, tutoraggio, sperimentazioni cliniche e tutte le attività formative non erogate dai provider ECM, saranno registrati nel database Co.Ge.A.P.S. e avverrà a cura di Ordini, Collegi, e Organismi maggiormente rappresentativi previa presentazione della documentazione idonea presentata dal professionista

Tipologia attività	Crediti limiti validi
Docenza, tutor, relatore di formazione	50% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni ed esoneri
Convegni, congressi, simposi, conferenze, attività di ricerca (FSC), gruppi di miglioramenti (FSC), tutoring anche individuale	60% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni ed esoneri
Formazione all'estero	50% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni ed esoneri
Autoformazione	10% dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni ed esoneri (massimo 15 crediti ECM per triennio)
Formazione reclutata	1/3 dell'obbligo formativo individuale triennale al netto di riduzioni, esenzioni ed esoneri (massimo 50 crediti ECM per triennio)



E.C.M.

Educazione Continua in Medicina

PROGRAMMA NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI DELLA SANITA'

**PERCHE' AGGIORNARSI?
PER DARE PIU' VALORE ALLA
TUA PROFESSIONE ED ESSERE
CERTIFICATO.**



comunicazione e servizi per la salute